



ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
C.F. 93025100756 C.M. LEIC85600E

istsc_leic85600e - ISTITUTO COMPRENSIVO - VERNOLE
Prot. 0000992/U del 30/03/2020 10:59:52



Istituto Comprensivo "A. Diaz" - Vernole
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.gov.it

Vernole, (data come da Protocollo)

Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Alunni
Al DSGA
All’Albo on line
Al Sito Web

Oggetto: Vademecum Didattica A Distanza.

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prendere attentamente visione del vademecum sull’attività didattica a distanza, allegato alla presente e stilato d’intesa con il DPO della scuola.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE



Istituto Comprensivo “A. Diaz” - Vernole
con Castri di Lecce – Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.gov.it

VADEMECUM DIDATTICA A DISTANZA (DAD)

1. Né la Scuola né il docente devono preoccuparsi di richiedere ora il consenso ai genitori per l’avvio della didattica a distanza (DAD).
L’Informativa privacy, fornita ad inizio anno e integrata nei giorni scorsi, individua le basi giuridiche già esistenti (obbligo di legge, realizzazione dell’interesse pubblico rilevante) e le integra con nuove modalità tecnologiche.
L’erogazione di DAD è obbligatoria e non costituisce un servizio della società dell’informazione erogato a minori.
2. La lezione a distanza può essere effettuata dal vivo dal docente o messa a disposizione dallo stesso come video o audio lezione registrata.
3. La creazione e la gestione di videolezioni registrate e/o la diffusione di altro materiale prodotto si rimette direttamente ai docenti, sui quali ricade non solo l’obbligo di cancellazione nel breve periodo (es. 1-2 mesi), ma anche ogni altro aspetto connesso all’uso del mezzo (es. la necessità di conservazione sul proprio PC di copia del video da riversare, successivamente, negli archivi digitali della scuola, se richiesto dall’ente, o la predisposizione di ogni misura per una corretta protezione dei dati personali trattati o la tutela del diritto d’autore in caso di utilizzo di materiali di terzi).
4. La lezione, audio o video, registrata o erogata dal vivo, può essere registrata su dispositivi personali dell’alunno o del genitore, esclusivamente per utilizzo personale (es. rivedere la lezione, studio individuale).
Ne è espressamente vietata la diffusione (pubblicazione su social network come Facebook, Instagram, LinkedIn, o sistemi di messaggistica come Whatsapp, Telegram, Google Chat, TikTok, ecc).
In nessun modo l’alunno o la famiglia possono chiedere/ottenere il consenso del docente, salvo che l’operazione sia svolta nell’ambito delle loro relazioni private e senza il coinvolgimento dell’Istituto Scolastico.
5. La videolezione può prevedere o meno l’interattività con gli alunni.
Se si sceglie di utilizzare l’opzione di condivisione dei video, allo scopo di mantenere alto il livello di attenzione/partecipazione da parte degli alunni e di monitoraggio da parte del docente, è opportuno, anche al fine di minimizzare i rischi per gli alunni legati a un utilizzo non conforme delle immagini, compreso il cyberbullismo:
 - a) Lasciare solo al docente le opzioni di relatore e il controllo della videochiamata, compresa l’inibizione di video e audio degli alunni.

- b) Inibire la registrazione delle immagini degli alunni.
 - c) Inibire qualunque opzione di chat privata.
 - d) Scegliere se consentire o vietare il blocco del video da parte dell'alunno.
6. Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dell'alunno ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).
È vietato inserire nelle piattaforme di formazione a distanza, sia per i docenti che per gli alunni, materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale (es. materiale coperto da copyright, software non regolarmente licenziati, ecc.).
 7. È vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa.
 8. È indispensabile che per ogni classe siano stabilite le regole per il caricamento (upload) e la correzione degli elaborati degli alunni.
 9. Ai docenti è delegata la responsabilità di controllare il materiale inserito dai propri alunni negli appositi spazi.
 10. Il docente deve sempre verificare che il suo dispositivo abbia il sistema operativo aggiornato, come anche l'antivirus e che gli strumenti prescelti dalla scuola per l'erogazione delle attività di DAD siano aggiornati e funzionanti. Il docente deve verificare di avere a disposizione una connessione a internet, un microfono e, in caso di videolezioni, una webcam e che il dispositivo utilizzato sia protetto da password e dotato degli opportuni strumenti di blocco dello schermo in caso di assenza temporanea dalla postazione.
 11. Se si stampa documentazione scolastica contenente dati personali (es. elaborati di alunni, registri di voti...), è indispensabile ricordarsi sempre di distruggerla una volta terminato il suo utilizzo.
 12. Se si verificano casi di violazione della riservatezza (es. accesso agli elaborati degli alunni) o delle regole di utilizzo dei documenti condivisi e/o delle immagini di docente o alunni, è necessario comunicarlo prontamente al DS e al Responsabile Protezione Dati dell'Istituto che valuteranno come procedere nella gestione dell'eventuale data breach verificatosi (verifica dell'effettiva pericolosità dell'evento per i dati degli interessati).
 13. Se si verifica un caso di danneggiamento o perdita di dati personali (es. un virus che cripta della documentazione salvata sul PC o la perdita di documentazione stampata), è necessario comunicarlo prontamente al DS e al Responsabile Protezione Dati dell'Istituto.
La procedura di data breach sarà attivata solo in caso danneggiamento o perdita non recuperabili.
 14. Alunni, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account di formazione a distanza. Quindi, la Scuola è esonerata da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio delle utenze preposte alla fruizione di DAD.

15. Le regole di comportamento da tenere durante le classi virtuali/videolezioni sono le medesime della formazione in presenza: si invitano genitori, alunni e docenti a rispettare il Regolamento d'Istituto in vigore.

Anche la fase di appello può essere effettuata tramite sistemi DAD, usufruendo delle funzionalità offerte da questi ultimi, se esistenti, o mediante la verifica degli studenti collegati e la relativa annotazione sul Registro elettronico.

Il Registro elettronico è utilizzabile tranquillamente da remoto in tutti i suoi aspetti, data la situazione emergenziale. Il docente può anche utilizzare un Registro cartaceo che restituirà sottoscritto alla scuola al termine dell'emergenza, considerato che, a oggi, non vi sono norme volte a escludere l'applicazione dell'art. 41 del RD 965/1924.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE